

N. R.G. 281/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI - Presidente

Dott. Maurizio ATZORI - Giudice

Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 281/2023 rg. PU da

MARIA LORETA FIUMICELLO - C.F. FMCMLR74A48L379Y;

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 4.12.2023 è stata proposta da MARIA LORETA FIUMICELLO domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste *ex* art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.



Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).

Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).

A seguito di sollecitazione del Tribunale, l'OCC ha depositato – per conto del debitore – la documentazione richiesta.

Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, dott. Alessandro Mosconi, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della



situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore *ex* art. 2, I comma, lett. d).

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La ricorrente risulta proprietaria dell'immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Bologna [REDACTED]

La procedura di liquidazione controllata può aver riguardo – come richiesto da parte ricorrente – anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCII che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCII).

In considerazione dei chiarimenti forniti riguardo la composizione del nucleo familiare – e le spese necessarie al mantenimento ([REDACTED]), si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità della ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII la somma mensile di euro [REDACTED] per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori.

Il Liquidatore nominato entro 30 giorni relazionerà sulla effettiva somma da lasciare alla debitrice tenendo conto della reale situazione familiare ([REDACTED])





l'esdebitazione, prevede (art. 21, III comma) che gli Stati membri possano consentire l'esdebitazione nel corso di *“di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione”*. Tale norma, dunque, consente – come affermato dal Tribunale di Verona con la pronuncia sopra richiamata – *“ai singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento”*.

Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati e – nel caso di redditi futuri – fino a quando è possibile acquisirli, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, *“l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento”* (cfr. Trib. Verona citato).

Alla luce di tali condivisibili principi si deve dare atto che l'acquisizione delle quote di redditi da lavoro indicate in precedenza non potrà avvenire dopo la declaratoria di esdebitazione ex art. 282 CCII.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale – salvo che ricorrano giustificati motivi – in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **MARIA LORETA FIUMICELLO**, [REDACTED]
[REDACTED] C.F. FMCMLR74A48L379Y;

nomina

Giudice Delegato il dott. Michele Guernelli

nomina

Liquidatore il dott. RICCARDO ROMANI, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;



ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenze del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;

la trascrizione della sentenza presso l'ufficio competente in relazione ai beni immobili della debitrice, a cura del liquidatore

dispone

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile [REDACTED] ai sensi dell'art. 268, IV comma, CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento del debitore e della sua famiglia in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre tutti i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore mano a mano che maturano, come da parte motiva. Le somme eventualmente presenti o accreditate su c/c rimarranno nella disponibilità della debitrice allo stato nei limiti di cui sopra.

Il Liquidatore nominato entro 30 giorni relazionerà sulla congruità della somma suddetta e sulla situazione relativa agli immobili, come da parte motiva.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale in data 23/01/2024

Il Presidente
Dot. Michele Guernelli

